



COMUNE DI AMANTEA

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 108 del 21-12-2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore **13:15** in Amantea, nell'aula delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta in modalità mista (in presenza e on line), e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	PELLEGRINO VINCENZO	SINDACO	Presente
2	POLICICCHIO CATERINA	VICE SINDACO	Presente (on line)
3	VETERE MARCO	ASSESSORE	Presente
4	OSSO GEROLAMO	ASSESSORE	Presente
5	MENDICINO MARIA	ASSESSORE	Presente (on line)
6	GAGLIARDI MARIO	ASSESSORE	Presente

Ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. ANTONIO GRUTTERIA

Il SINDACO VINCENZO PELLEGRINO, assunta la presidenza e constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la riunione, invitando a deliberare sull'argomento in oggetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

- gli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 165/2001 stabiliscono che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, assumendo ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi stabiliti;
- l'art. 4 del sopra citato D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 che così dispone: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68";
- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 stabilisce che: "1. *Le Pubbliche Amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.*
- 2. *Le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";*

Dato atto che dall'espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Considerato che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è, altresì, sancito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, ponendo in posizione fondamentale lo strumento del piano triennale dei fabbisogni di personale, che sostituisce il tradizionale assetto organizzativo della dotazione organica, in coerenza con la pianificazione pluriennale di personale e della performance, sulla base delle linee di indirizzo, da emanarsi dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché d'intesa con la Conferenza unificata per quanto riguarda le amministrazioni regionali e gli enti locali;

Dato atto che, in data 08 maggio 2018, sono state emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione le suddette Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che, dunque, in precedenza l'ordinamento affidava un ruolo centrale alla dotazione organica, quale base e al contempo limite invalicabile, per la programmazione degli interventi e che ora tale strumento scompare quasi completamente dal panorama normativo, venendo totalmente soppiantato dal piano del fabbisogno. Nello specifico, infatti, questo diviene l'atto programmatico che deve:

- coordinarsi ed essere coerente rispetto la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;
- ispirarsi ai principi di ottimizzazione di impiego delle risorse pubbliche disponibili;
- perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- tener conto delle linee di indirizzo ministeriali emanate;

Accertato:

- che le facoltà assunzionali sono definite dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34, "Decreto crescita";

- che l'art. 33 c.2 prevede che, a decorrere dalla data che verrà individuata con apposito decreto attuativo, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione;

Visto pertanto il conseguente Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.4.2020, secondo il quale:

- ai sensi dell'art. 3 il Comune di Amantea rientra nella lett. f) comprendente i comuni da 10.000 a 59,999 abitanti;
- ai sensi dell'art. 4 comma 1 il valore soglia della spesa del personale rispetto alle entrate correnti è il 27%;
- ai sensi dell'art. 4 comma 2 a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

Preso atto che Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 07/09/2022 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/09/2022 è stato approvato il rendiconto della gestione 2021;

Preso atto che ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 si rende necessario aggiornare i dati relativi al calcolo del valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione;

Preso atto della nota del Funzionario Responsabile del Settore economico finanziario prot. n. 23009 del 20/10/2022 relativa all'importo complessivo delle Entrate correnti degli anni 2019, 2020 e 2021, relativa al FCDE dell'anno 2021 e relativa all'importo complessivo della spesa per il personale dell'anno 2021;

Considerato pertanto che il Comune di Amantea si trova posizionato al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4 comma 1, come dimostrato dai seguenti conteggi:

	2019	2020	2021
ENTRATE CORRENTI	€ 11.095.956,42	€ 14.089.673,95	€ 14.556.412,71
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 39.742.043,08		
MEDIA ENTRATE CORRENTI 2018-2019-2020	€ 13.247.347,69		
FCDE ANNO 2021	€ 2.920.747,59		
VALORE ENTRATA	€ 10.326.600,10		
SPESA PERSONALE 2021	€ 1.306.309,13		
PERCENTUALE FASCIA	12,65%		

Considerato pertanto che la percentuale di massima spesa del personale del Comune di Amantea, come definita dal suddetto decreto, dovendosi riferire all'ultimo rendiconto approvato, è definita dai seguenti dati:

Spese del personale ultimo rendiconto 2021	Incremento per anno 2022 – 19% della spesa per il personale 2018	Totale massimo teorico spesa personale 2022	Totale massimo teorico spesa personale 2022	Media Entrate correnti 2018-2019-2020 al netto del FCDE	Valore percentuale sopra soglia
1.306.309,13 €	384.923,06 €	1.691.232,19 €	1.691.232,19 €	10.326.600,10 €	16,3774347329

Considerato che il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2020 individua i Rapporti Medi Dipendenti/popolazione validi per gli Enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2020/2022 e che per la fascia demografica da 10.000 a 19.999 abitanti, nella quale rientra il Comune di Amantea prevede un rapporto medio dipendenti / popolazione di 1/166;

Considerato che la mancata adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ex art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, impedisce all'ente locale di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, come stabilito dall'art. 91, u.c., del D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto di quanto previsto:

- dall'accertamento delle condizioni di sovrannumero e di eccedenza dovute a ragioni finanziarie e a ragioni funzionali, che ha dato esito negativo e che, conseguentemente, non sono presenti nell'Ente dipendenti a tempo indeterminato extra dotazione organica e che, piuttosto, sono state rappresentate esigenze di organico, più volte espresse dai funzionari di riferimento, tutte strettamente collegate ad aspetti funzionali specifici di servizi essenziali;
- dal disposto dell'art. 3, comma 101, della L. n. 244/07, il quale stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
- dal disposto dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012 nel quale si precisa che le mobilità in uscita non costituiscono cessazioni;
- dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del

27/03/2015 relativa all'attuazione della mobilità per interscambio o compensazione;

Preso atto dell'art. 57 comma 3 septies del D.L. 104/2020 coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020 n. 126; il quale stabilisce " *A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per importo corrispondente;*"

Preso atto pertanto che la norma sopra richiamata prevede che le spese di personale riferite a nuove assunzioni effettuate in data successiva alla conversione dello stesso D.L. n. 104/2020 finanziate integralmente o parzialmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, a decorrere dal 2021 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia, fino a permanenza del finanziamento;

Dato atto che:

- con deliberazione di Commissario Straordinario assunta con poteri del Consiglio Comunale n. 55 del 28.04.2017 il Comune di Amantea è stato dichiarato ente finanziariamente dissestato ai sensi e per gli effetti dell'art 246 del D. Lgs n. 267/2000;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 05/01/2019 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato esercizi 2017/2021;
- con decreto ministeriale n. 075674 del 16/07/2019 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato presentata dal Comune ai sensi dell'art. 259 comma 1 ter del D. Lgd n. 267/2000;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 in data 30/09/2022, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/09/2022, è stato approvato il Rendiconto di gestione esercizio 2021 il quale ha mostrato un maggiore disavanzo pari a € - 10657.096,38;
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 60 del 11/06/2022, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis del D. Lgs 267/2000;

Richiamato il principio della programmazione economico-finanziaria pluriennale, il quale prevede che il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce, nell'ambito di detta programmazione, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Tenuto conto, altresì, che, con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della Giunta, n. 84 del 12/11/2020, è stato approvato il nuovo Modello organizzativo dell'Ente, nonché la conseguente assegnazione, a ciascuna struttura dallo stesso prevista, della relativa dotazione organica;

Dato atto che il Comune di Amantea:

- ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater, integrato dal comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014;
- ha rispettato il principio del contenimento della spesa per il lavoro flessibile in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, così come modificato dall'art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014;

Considerato che, in conseguenza della dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente, qualunque assunzione di personale deve essere sottoposta all'autorizzazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 così come contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché alla rideterminazione della conseguente dotazione organica per gli anni 2022-2024, così come contenuto nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerata la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione di fabbisogno di personale di cui al presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro normativo di riferimento o sopravvenienze organizzative, relativamente al triennio in considerazione;

Precisato che il presente provvedimento costituisce atto di programmazione, per cui la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in premessa citata, sarà ricompresa nel bilancio pluriennale 2022-2024, negli stanziamenti previsti nell'allegato al bilancio del personale per gli anni di riferimento, fermo restando che tutte le assunzioni previste potranno aver luogo solo ricorrendone le condizioni di legge;

Ritenuto, quindi, di approvare la suddetta proposta elaborata dal settore risorse umane nei documenti allegati, così come risulta dagli allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2020, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Dato atto dell'avvenuta acquisizione:

- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 (TUEL);
- del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 (TUEL);
- del parere del Revisore dei conti;

PROPONE

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto e quivi si intende richiamata ed approvata;

di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, come risulta nella proposta di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di procedere, conseguentemente, alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, aggiornata, per il triennio 2022-2024 di cui all'allegato B a seguito delle variazioni intervenute per cessazioni e previste assunzioni di personale, con relativa spesa potenziale derivante, in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. n. 75/2017;

di dare atto che, in attesa della verifica sulla sostenibilità del Piano di riequilibrio finanziario già approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 60 del 11/06/2022 e di una sua eventuale rimodulazione, alla luce del risultato del rendiconto di gestione del 2021, allo stato non è possibile procedere con l'assunzione di nuovo personale;

di dare atto altresì che solo a seguito della suddetta operazione nonché della verifica della permanenza degli equilibri di bilancio attestata dall'organo di revisione contabile, si potrà procedere alla predisposizione del Piano assunzionale dell'Ente;

di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, come specificato dai parametri di virtuosità specificati in parte narrativa, dal quale si evince che le componenti assoggettate al limite sono ampiamente contenute nella valore medio del triennio 2011 - 2013 rispettando anche in maniera previsionale quanto disposto con l'art.1 comma 557- quater della legge 296/2006;

di precisare che la presente programmazione del fabbisogno di personale, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere ulteriormente modificata e/o integrata in relazione alle esigenze che, nel corso del triennio di riferimento, si dovessero rappresentare, sia in termini di necessità assunzionali che in termini di limiti di spesa;

di prendere atto che il piano di assunzioni è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

di precisare che la presente deliberazione viene trasmessa alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno per i necessari adempimenti conseguenti alla "dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente";

PROPONE, ALTRESI'

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. LGS. n. 267/2000 stante l'urgenza degli adempimenti da porre in essere in materia elettorale;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati;
con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto e quivi si intende richiamata ed approvata;

di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, come risulta nella proposta di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di procedere, conseguentemente, alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, aggiornata, per il triennio 2022-2024 di cui all'allegato B a seguito delle variazioni intervenute per cessazioni e previste assunzioni di personale, con relativa spesa potenziale derivante, in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. n. 75/2017;

di dare atto che, in attesa della verifica sulla sostenibilità del Piano di riequilibrio finanziario già approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 60 del 11/06/2022 e di una sua eventuale rimodulazione, alla luce del risultato del rendiconto di gestione del 2021, allo stato non è possibile procedere con l'assunzione di nuovo personale;

di dare atto altresì che solo a seguito della suddetta operazione nonché della verifica della permanenza degli equilibri di bilancio attestata dall'organo di revisione contabile, si potrà procedere alla predisposizione del Piano assunzionale dell'Ente;

di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, come specificato dai parametri di virtuosità specificati in parte narrativa, dal quale si evince che le componenti

assoggettate al limite sono ampiamente contenute nella valore medio del triennio 2011 - 2013 rispettando anche in maniera previsionale quanto disposto con l'art.1 comma 557- quater della legge 296/2006;

di precisare che la presente programmazione del fabbisogno di personale, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere ulteriormente modificata e/o integrata in relazione alle esigenze che, nel corso del triennio di riferimento, si dovessero rappresentare, sia in termini di necessità assunzionali che in termini di limiti di spesa;

di prendere atto che il piano di assunzioni è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

di precisare che la presente deliberazione viene trasmessa alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno per i necessari adempimenti conseguenti alla "dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente";

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. LGS. n. 267/2000 stante l'urgenza degli adempimenti da porre in essere in materia elettorale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VINCENZO PELLEGRINO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANTONIO GRUTTERIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANTONIO GRUTTERIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANTONIO GRUTTERIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANTONIO GRUTTERIA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005